



# OSSERVAZIONI

SUL

# DUELLO

LETTE NELL' ACCADEMIA PONTANIANA
IN UNA TORNATA DEL 1835,

DA

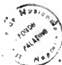

## FILIPPO RIZZI

SOCIO DELL' ACCADEMIA DELLE SCIENZE FISICHE, CHIMICHE ED ARTI AGRICOLE E INDUSTRIALI DI FRANCIA; DELLO INSTITUTO STORICO DI PARIGI; DELLA IMPERIALE E REALE ACCADEMIA FIORENTINA; DELLA IMPERIALE E REALE SOCIETA' DE' GEORGOFILI E DELLA SOCIETA' COLOMBARIA DI FIRENZE; DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE, DEL REAL INSTITUTO D' INCORAGGIAMENTO ALLE SCIENZE NATURALI E DELL'ACCADEMIA PONTANIANA DI NAPOLI; DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE E BELLE LETTERE DI PALERMO; DELLE REGALI SOCIETA' ECONOMICHE DI PRINCIPATO CITERIORE, DI TERRA DI LAVORO, DI PRINCIPATO ULTERIORE, DI ABRUZZO SECONDO ULTERIORE, DI CAPITANATA, DI CALABRIA SECONDA ULTERIORE, DI TERRA D' OTRANTO, DI CALABRIA CITERIORE EC.



NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA TRANI.

1836.

*Nos et refellere sine pertinacia, et refelli sine iracundia parati sumus.* Cicer.

# OSSERVAZIONI

SUL

# DUELLO.

Non è leggiera la quistione che infra i più sapienti giureconsulti e politici della colta Europa si agita sul Duello: *Duorum inter se certamen ex condicto* (1). Sono ben molte le opinioni su di questo argomento: e lo saranno infino a che le voci della Ragione e della Filosofia non verranno ascoltate. Esse solamente potranno insegnarci a respingere le suggestioni della vanità, delle prave consuetudini, de' pregiudizi radi-

(1) Comunemente si definisce: *Duellum, seu Monomachia est pugna inita inter duos, vel plures in pari numero, privata auctoritate, et ex condicto, statuto loco, et tempore cum periculo occisionis, mutilationis, vel vulneris.* Bibliot. L. Ferraris tom. 3.

cati, che qualche volta soggiogano le menti più forti: e potran renderci atti a guardare sotto il suo vero aspetto una pratica introdotta dalla barbarie e fortificata dal tempo, una pratica seguita pur anche da coloro che ne veggono l'assurdità e ne deploran gli effetti. Quindi il tema del presente opuscolo è della più alta importanza: e questa già rimuoverebbe l'animo mio da un impegno sì difficile se la vostra saviezza, illustri Accademici, non mi promettesse indulgenza.

Gli esseri di cui l'Universo è composto, essendo forniti di attività e di forza, per natura tendono a diverse direzioni. Se abbandonansi a se stessi erran senza certi confini, producendo un disordinato tumulto. Da ciò non differiscon le forze della mente, le quali se non sono limitate oltrepassan la linea prefissa. Sì fatta limitazione degli esseri e la direzione de' medesimi allo universale scopo della natura costituiscon l'ordine o sia la legge, di cui garante è la pena. Chi turba questo ordine commette una violenza, alla quale nello stato selvaggio la fisica forza di ciascuno resiste, difendendo e vendi-

cando i suoi diritti. Ma quando si viene in società, il dritto della vendetta passa nelle mani del sommo Imperante. Se dello enunciato dritto si fa uso, si viola l'ordine pubblico (1). Simile trasgressione commettesi nel Duello. Quale allarme non si offre allor che impunemente per le strade veggonsi nelle mani de' privati balenar de' puntuti e lucidi ferri? La legge che debbe prevenire e punire i reati potrà senza orrore permettere una privata e continua guerra? Ella dee metter l'uom nello stato di trovare il suo interesse nell'obbedienza e non mai ne' reati.

Volendo investigare l'origine dei Duelli, pare che non si debba ricorrere a quelli di Davidde con Golia (2), di Menelao con Alessandro (3), di Achille con Ettore (4), di Enea con Turno (5),

(1) Debbesi eccettuare il caso in cui dal cittadino non possa invocarsi il soccorso della pubblica forza oppure dalla stessa non si possano i diritti di lui difendere.

(2) *Lib. I. Reg. cap.* 17.

(3) Ἰλιάδος βίβλος Γ.

(4) Ἰλιάδος βίβλος Χ.

(5) *Virgil. Aeneid. Lib. XII.*

degli Orazi coi Curiazi, dei Corvini, dei Torquati ec.; poichè furono eseguiti ad oggetto di definire delle guerre e non per dispute private come attualmente accade. Il quale detestabil costume surse tra barbari del Nord (1), donde passò in Alemagna in Borgogna in Francia e poscia in tutta la Europa. Quindi varie regole furon prescritte, tal che nei giudizi civili e criminali in mancanza di prove ricorrevasi a questo orribil esperimento conforme si fa distinta menzione nei costumi de' Normandi, negli statuti di S. Luigi ed in altre leggi di quei tempi. In somma era divenuto cotanto generale che spesse fiate seguiva dietro l'ordine de'giudici. La Chiesa stessa non istette guari ad approvar simile crudel tentativo cui solevan qualche volta assister de' Vescovi siccome avvenne nel Duello dei duchi di Brunswick e Lancastro.

---

(1) L'origine di questo tirannico pregiudizio si fa risalire a Gondebaud, re de' Borghignoni, il quale ne ordinò la esecuzione colla legge *Gombette. Sauval Antiquitès de Paris.* Altri pretendon che derivi dalle leggi saliche, dai costumi cavallereschi e dalle instituzioni feudali.

Ma il corso delle cose morali non differendo da quello delle fisiche le quali dopo essere giunte all' apice vanno a declinare; fortunatamente cominciò tal barbaro costume a disusarsi. La Chiesa ne diè lo esempio. I Papi i Vescovi i Concili pronunziaron degli Anatemi (1). Tra i re di Francia S. Luigi fu il primo a vietarlo con Ordinanza del 1266. Simili proibizioni furon rinnovate nel 1303 da Filippo il Bello; nel 1609 da Enrico IV; nel 1611 da Luigi XIII; e più vigorosamente da Luigi XIV cogli Editti del mese di giugno 1643, 1651.

In questo regno il primo a proibire il Duello si fu lo Imperatore Federico II (2). Rimase però in vigore se trattavasi di omicidi occulti o di crimi di lesa Maestà (3). Indi con le Pram-

(1) *Bulla Clement. VIII. lata anno* 1592. *Const. Benedicti XIV. quae incipit : Detestabilem, edita IV. Idus novembris anno* 1762. *Concil. Trident. sess.* 25. *cap.* 19 *de Reformat.*

(2) *Const. Prosequentes, Tit. de pugna sublata.*

(3) *Const. Monomachiam, Tit. in quibus causis pugna loc. habit.*

matiche venne affatto vietato (1): e posteriormente con la legge penale del 1808 si fece soltanto parola degli omicidi intervenuti nel Duello (2).

Nella Virginia e non à guari nell' America settentrionale ed in alcuni Stati di Europa i duellanti vengono annoverati dalla legge tra dementi e posti sotto tutela. A dire il vero pare che non sia adattata all'uopo. Ella dichiara dementi i duellanti mentre agiscono con discernimento e ponderazione. In realtà si forma il progetto del Duello, si scelgono i secondi o i testimoni, si prepara il genere delle armi, si prefigge il tempo, si stabiliscono le regole e si destina il luogo. Sicchè tutto è meditato. In vece avrebbesi dovuto por mente che non si commetton de' reati senza mancanza di calcolo: e questo difetto di calcolo non deriva dal disordine delle facoltà mentali, ma dalla pravità dello animo.

---

(1) Esistono quattro Prammatiche sotto il titolo *de Duello*.

(2) *Art.* 195.

Pertanto ad onta de'progressi della religione della morale e dello incivilimento il numero de'Duelli non è diminuito. Per la quale cosa fà d'uopo ricorrere ad efficaci spedienti. Il più convenevole sembra esser quello di una opportuna sanzione penale, perchè molte cose le più esecrabili si commettono per lo motivo di non esser proibite o manca lo esempio di esser punite. La mancanza della pena escita la eloquenza delle passioni.

Già prevedo che una folla di contraddittori avverso la enunciata sentenza andrà a destarsi. Sebbene a simile inconveniente ogni novità vada soggetta ; alle dispute però siam debitori della maggior parte delle cognizioni umane , nascendo dall' urto delle opinioni il vero come dall' urto delle selici la favilla. Lassù del pari nell'Olimpo, al riferir di Omero , quei fortunati abitatori a perenni dispute sono intenti.

Primamente si dirà esser superflua la proposta sanzione , stantechè il Legislatore à dichiarato la sua volontà nelle regole generali che riguardan la natura de' misfatti e delitti contra le persone.

Su tal proposito è necessario fare attenzione che nel codice delle leggi penali non si parla affatto del Duello. Tal vocabolo non è mica indifferente in guisa che non sia stato degno di figurare tra le leggi penali oppure non siasi presentato alla sapienza del Legislatore come un male che dovevasi punire o reprimere. Se non trovasi espresso nella legge molto meno potrà rinvenirsi nel silenzio della stessa : nel qual silenzio non possono esser mai contemplate tutte le specie dei Duelli e le circostanze onde sogliono essere accompagnati , cioè se volontari , se inopinati, se con premeditazione reciproca o unilaterale, se con testimoni o senza ec. ec. La legge avrebbe dovuto prevedere tutte queste diverse circostanze e stabilire insiememente le pene.

Nella uccisione nelle ferite o contusioni accadute in Duello senza dislealtà la giustizia debbe arrestarsi , non avendo dritto di perseguitare che i misfatti o delitti : e fatti criminosi o delittuosi son quelli che dalla legge sono stati tali qualificati. Per lo contrario il Codice penale non contiene alcuna disposizione che si

possa applicare alle offese provenienti da un precedente accordo delle parti, da una comune intenzione da una reciprocazione e simultaneità di attacco e di difesa. In esso contemplansi solamente quelli reati dove interviene un'aggressione non concertata con lo assalito e senza veruna di lui intenzione. Di fatti qui il Duello non è punito, giacchè si viene dagli esteri paesi in questo fortunato suolo a fine di macchiarlo di sangue umano per evitare la pena. Dovunque, quando al legislatore è piaciuto annoverar tra reati il Duello, con apposite leggi lo à vietato. In Roma furon pronunziati degli Anatemi; in Francia degli Editti ed Ordinanze; in Napoli delle Costituzioni e Prammatiche nonostantechè in siffatti luoghi esistevan delle sanzioni le quali riguardavan la natura de'misfatti e delitti contro le persone.

Altri esclaman che non debbasi punire il Duello. Brevemente accennerem gli argomenti di cui prevalgonsi per sostenere la loro opinione. Dai proseliti di tal barbaro costume dicesi: 1. Ognuno può disporre della sua vita. 2. Se nel Duello attentasi contro la vita altrui si espone

al pericolo la propria. 3. Visibile è l'arma. 4. Eguale è la posizione. 5. L'onore lo esige. 6. La opinione lo à confermato. 7. L'uso lo à adottato. 8. È un preservativo di politezza e di pace. 9. Serve a mantenere il coraggio nel popolo.

Quantunque al primo aspetto i suddivisati argomenti sembrino illudere; richiamati però con più vivo lume ad esame trovansi erronei.

Non sarà qui inopportuno premettere che in tutti gli esseri è impressa una forza di conservare la propria esistenza. Simile forza concentriva nell'uomo appellasi amor proprio, in virtù di cui vien sospinto ad oprare a suo pro ed a dirigersi allo universal fine della natura. Egli, amando se stesso, debbe altresì amare gli altri della propria specie. Se qualche individuo ardito giunga a commetter degli attentati contro la vita altrui o propria sorpassa i limiti della sua linea prefissa, viola le leggi dell'ordine eterno, si oppone al Creatore e reagisce contro la società: ove si viene per esser più felice ossia per assicurar meglio un continuato godimento della sua esistenza, dell'onore, della libertà, de'

suoi beni e della tranquillità. Donde segue che, appartenendo la vita di ciascuno allo Stato in cui viene allevato e protetto, non può egli stesso di privata autorità senza verun pubblico utile disporne (1) o toglierla agli altri.

Nel Duello, tranne l'arma che è visibile ed uguale, tutte le altre circostanze sono diseguali. Non è la stessa tra combattenti la forza la età la ferocia il coraggio. Quel nocchiere

. . . .

*Che regge al suono del mar che freme*
*O sulla prora cantando va* (2)

impallidisce nella sola idea di una battaglia o

(1) Se fosse proibito il suicidio si arresterebbe il micidial braccio di molti, perchè molti credono esser loro permesso di uccidersi. Il prevedimento che, non restando estinti, sarebbero puniti (tranne il caso di provata demenza) come colpevoli di ferita o di tentativo di suicidio, diminuirebbe il numero di siffatti eccessi. La presunzione di trovarsi il suicida nel profondo disordine delle facoltà fisiche e morali non basta per evitare la pena. Siccome i reati non si presumono; così nemmeno debbonsi presumere le circostanze che determinano la moralità dell' azione.

(2) *L'Issipile Atto* 1. *scena* 7.

di trovarsi tra le punte delle spade. È difficile rinvenire un uom che sia coraggioso avverso ogni sorta di pericoli, la cui varietà richiede che il medesimo sia fornito di tutte le diverse specie del coraggio. Imperciocchè quello contro la fortuna dicesi filosofia ; se è contra la miseria appellasi pazienza ; il coraggio in guerra è valore; nelle imprese chiamasi ardire ; un coraggio fiero si denomina temerità; quello contro il vizio si appella severità commendevole.

In oltre non è pari la destrezza la instruzione lo esercizio nel maneggio delle armi. Avvi alcuni i quali non applicansi ad altro che a tirare di sciabla di spada di pistola di fucile ec. D'altronde chi è intento alle scienze alle arti alla industria campestre al commercio e non à mai udito strepito di armi, potrà misurarsi con uno smargiasso la cui sola fisonomia atterrisce ? Un uom di carattere dolce, di saggia condotta, naturalmente non coraggioso , con increscimento spingesi a rinunziare ai piaceri della sua famiglia per battersi con un burbanzoso che per brama di sangue o per non aver niente a perdere vuol farsi giustizia da se stesso. A ciò si

aggiunga che la scelta del genere dell'arme ordinariamente essendo accordata al disfidato, costituisce una gran diseguaglianza (1). Erra dunque chi opina che il Duello non sia l'azione delle insidie e della prodizione; poichè si ravvisa in esso quasi sempre della busbaccheria.

In quanto alla necessità de' suffragi altrui o sia quel potente sentimento che à l'uom di acqui-

(1) Dove il Duello non è proibito, dovrebbero almeno essere determinate delle forme dalla legge.

Un solo genere di arma sia per tutti i duellisti senza che alcun di essi possa avere la preferenza della scelta. La più convenevole mi sembra essere la pistola atteso lo egual pericolo che presso a poco si va ad incontrare, e per essere un'arma che non richiede molta instruzione o destrezza, essendo adattata a tutte l'età ed a dimostrare il coraggio onde si corre a tal sanguinario costume. Ad un dato segnale e ad una certa distanza non meno di venti passi debbasi tirare insieme un colpo per ciascuno (se si vuole) e non più.

I testimoni sien prescelti dall'Autorità. Mancando una dell'enunciate formalità, le azioni che ne risulteranno vengan punite in conformità del Codice penale.

In tal modo si eviterà la discussione della lealtà della pugna, e potrà ancora aver luogo la fredda ragione.

stare la gloria pel suo ben oprare , *l'onore* , debbe avere per base la virtù senza di cui è un nome vano. Ma virtuoso non è chi follemente prodiga il propio ed altrui sangue , getta delle famiglie nel dolore nel lutto nelle miserie ; e per orgoglio o per malvagia libertà rifugge al più terribile e dubbioso cimento cui non è sospinto che da una fallace speranza di vendetta, vena perenne di affanni e d'inquietudini. Chi spera , vive e muore tra le chimere. La speranza, inspirando troppa fiducia, sovente è cagione della nostra rovina. Ella si lascia guidare dalla immaginazione che abbella i suoi ritratti e tradisce i suoi originali. Spesso s'inganna , perchè , sfornita di sperienza , contempla il solo avvenire. Se anima il saggio , delude però lo imprudente il quale si lascia sfuggire ciocchè possiede per aspettare quel che desidera. Fatale speranza !

È una sorprendente contraddizione che le ingiurie sien capaci di far torto all' onore di chi le riceve. Provenendo questo dalla propia virtù, non può perdersi senza la propria colpa e mancamento. Esse ridondan tutte su di coloro chè

le fanno (1). Commendevole perciò fu la condotta di Temistocle, gran capitano, mentre Euribiade alzò il bastone per batterlo (2). Imperocchè derivando il disonore dal propio vizio, non può arrecarsi dalla volontà altrui.

Il Duello, essendo proscritto da tutte le leggi le più sacre della Natura, è un mezzo di far perdere inopportunamente l'onore e la vita ancora senza che possa cancellare le offese (3).

---

(1) Socrate avendo ricevuto de' calci da un giovane insolente, disse a' suoi scolari che volevan vendicarsene: se un asino mi avesse dato de' calci mi avreste voi consigliato a seguitarlo e dargliene tanti altri? Sappiate che persona insolente è peggiore di un asino.

(2) *Si imbecillior est, qui laesit, parce illi: si potentior, tibi.* Senec. lib. 3. de Ira.

(3) Non di rado accade che de' mariti, de' fratelli si vanno a battere in Duello, perchè le spose an violato la fede nuziale, e le sorelle an mancato. In vece di rimprocciare alle medesime la sciagurata loro condotta, si espongono a perdere la vita come spesso avviene senza conseguire lo scopo di purificare le mogli le sorelle o figlie dalle lordure di cui spontaneamente sonosi caricate. E per maggior disgrazia desse proseguiran lo stesso tenore di vita coi

Esso non à la virtù di operare che il fatto non sia fatto: anzi esacerba il male che si desidera guarire. Qual merito o lode si può acquistare per mezzo di un attentato che fa tacere le voci della umanità e della ragione, e non offre niente di stimabile o glorioso (1)? Oltrechè sembra molto obbrobrioso obbedire al comando con cui arrogantemente si chiama ad un feroce combattimento, massime se avvenga per un capriccio o semplice malinteso. Niun diritto certamente si à di far tale appello. Per siffatto motivo Lord Carlisle in America si rifiutò di battersi col signor De la Fayette (2). Se il vero coraggio è inse-

---

rivali ed uccisori de' fu loro mariti, fratelli o padri, godendosi insiememente delle vistose eredità alle quali soglion succedere. Il timore di tediare mi dissuade di addurre degli aneddoti che sul proposito sarebbero di salutare lezione.

(1) Augusto essendo stato sfidato da Antonio, gli fece dire che le sue mani non si eran mai bagnate nel sangue di un cittadino.

(2) Non accettandosi la disfida, si avrà l'onore di trovarsi in compagnia di personaggi illustri sì per coraggio come per saviezza, dignità e valore. Al signor Conte de Mirabeau furon diretti ventidue appelli che aggiornò.

parabile dalla grandezza dello animo; e se questa non è che l'attività della ragione; ne segue che l'audacia la quale si mostra nel Duello è contraria alla virtù ed all'onore (1).

Qualora alla opinione pongasi mente sarà sempre erronea se non sia conforme alla ragione o sorpassi i confini dalla legge stabiliti. Di coloro che prendon regola dalle insulse opinioni e barbugliamento della moltitudine niun conto deesi avere giusta lo insegnamento di Cicerone (2).

Riguardo all'uso, se i limiti de' propi diritti eccedonsi, e i doveri verso la legge o la morale si trasgrediscono, debbe chiamarsi abuso. Egli non à la possanza di mettere tutte le virtù su la punta della spada, di sottrarre de' colpevoli all'azione della legge e distruggere la inalterabile regola della Giustizia; cioè che i torti

---

(1) . . . . . . *quippe minuti*
*Semper, et infirmi est animi, exiguique voluptas*
*Ultio* . . . . .

Juvenal. satira XIII. v. 189.

(2) *De offic. lib.* 1. *cap.* 19.

privati non si riparan colla forza privata. La riparazione del male debbe cercarsi nella forza della legge. Lo stato di esser continuamente esposto un cittadino ad uccidere o a perdere la propia vita sia per un capriccioso risentimento di chi si crede o finge di essere offeso, sia per la generale disposizione in cui si è di ricorrere alle armi per vendicarsi delle ingiurie, è un costume cagnesco e detestabile. Se giugnerà il popolaccio ad impadronirsene, l'uom di onore dovrassi uguagliare al plebeaccio, il magistrato allo impertinente litigioso, il generale allo insubordinato soldato, il ricco al malevolo debitore.

Sebbene il chiarissimo Bentham sostenga che il Duello sia un preservativo di politezza e di pace; ed il mal leggieri che ne risulta sia una prova di assicurazione con la quale una Nazione garentisce del male grave di due reati (1); noi, non ostante il rispetto che abbiam per lo esimio Autore dei Trattati della Legislazione civile e penale, siam di sentimento opposto su tal particolare.

(1) Trattati di Legislazione civile e penale. *Tom. I. pag.* 46.

Il Duello in cambio di essere un preservativo è un germe fecondo d' inciviltà e dissenzioni, rendendo più audaci i malvagi. Qual preservazione, qual galanteria può trovarsi in una sanguinolente pugna di due persone che a dispetto del sommo impero e della rovina delle rispettive famiglie sonosi determinate a versare per bizzaria il loro sangue? Il grave male che ne deriva è certo: quel che vuolsi evitare è nel mondo delle chimere. Il bene solamente produce il bene.

Per giustificare un male ad oggetto di prevenire un male più grave, bisogna provare la certezza del male che si cerca scanzare. Or niuna prova esiste sulla quistione in parola. L'ordinario corso di ogni sorta di reati non è stato affatto interrotto mediante il Duello. Le uccisioni le ferite le desolazioni delle famiglie dal medesimo originate non an mai influito nè sulle guerre nè sulle rivoluzioni nè su lo scemamento de'reati di qualunque specie. È follia lo sperare de'buoni risultamenti da un crime che attacca i principali fondamenti sui quali riposa l'ordine sì essenziale a tutta la società politica.

Benchè si voglia deferire per uno istante alla summentovata sentenza, non potrassi mai permettere che impunemente di privata autorità si uccidan degli uomini sulla supposizione di minorare i reati. Se si trattasse di due mali imminenti, in tal caso bisogna scegliere il minore: ma non di un male che si teme, o che possa o no avvenire. Cosa mai potrebbe succeder di peggio? La uccisione è il più orribil de' mali non che un pericoloso esempio di accostumare gli uomini a veder con freddezza versare frequentemente il sangue de' loro simili. (1)

*Che spender si dovria a miglior uso.*

Aristotile avvertì che l'uom vive di esempio e si pasce d'imitazione. In realtà quel che si

(1) Dove i Duelli non son puniti, quivi il popolo è più tumultuoso. Dalla guerra privata facilmente si passa agli eccessi contra la forza pubblica. Ai Legislatori importa far riflessione su questo proposito. *Qui spernit modica, paullatim decidet in graviora.* Eccl.

vede s'imita, e rare volte si segue la ragione (1). Le buone azioni non possono esser garentite che dalle buone abitudini.

Quanto è vero di esser meno comuni in Italia i Duelli che in Inghilterra come afferma il prelodato signor Bentham, altrettanto questi à equivocato che in quella sieno più frequenti gli assassinamenti, gli avvelenamenti ec. (2). Da vari prospetti di condanne de'Tribunali d'Inghil-

(1) I vizi facilmente sono accolti. I corteggiatori di Alessandro lo imitaron nello atteggiamento di portare il collo torto, non però nelle grandi virtù di lui.

(2) Ingiustamente gl'Italiani sono accusati di esser proclivi alle armi per cagione di rarità di Duelli. Vivendo sotto un Ciel sereno dove il grande Astro risplende in tutto il suo vigore, godon soverchia eccitabilità. Sensibili alle offese, ricorron facilmente nello impeto alle armi come i loro antichi predecessori; ma fan presto ritorno alla ragione, una delle principali virtù. Essi conoscendo bene il valor della vita e la vera civiltà, non rifuggon che nelle sole gravi circostanze al Duello, il cui abuso regna presso i popoli feroci o superstiziosi: i quali o per tedio di vivere o per esser soggetti ad abberrazioni di mente atteso il Ciel nebbioso ed oscuro forsi che li copre, sovente da se medesimi uccidonsi o ricorrono alla inumana pugna.

terra risulta che non solo e delitti e misfatti contansi assai più colà che in Italia la cui popolazione è superante più di quattro milioni e cinquecento mille (1); ma la maggior parte rimangon quivi impuniti.

Rispetto alla bravura che vuolsi mantenere nel popolo, il Duello non vi à alcuna influenza. Maggior bravura non può darsi di quella de' Romani. Giammai vi fu un popolo sì attaccato alla professione delle armi, conobbe meglio le leggi di onore e ne fu più geloso. Giammai l'avversità potè abbattere il loro coraggio o umiliare la loro fierezza. E pur ebbero sempre in disprezzo il Duello (2). Quando i Romani sono dalla mia parte io non temo di errare. Essendo surta quistione di onore tra Pulfio e Varano, siccome leggesi ne' Comentari di Cesare, sfidaronsi a dimostrare contra le nemiche genti il lor va-

(1) Tranne la Irlanda.

(2) I Romani che conoscevano il vero valore e lo stimavano, ebbero in abbominio la professione de' gladiatori, essendo persuasi che l'audacia la quale fa un buon gladiatore nella singolar pugna non è quel coraggio che fa un buon soldato per l'armata.

lore. La ferocia e la selvaggia libertà non produce il vero coraggio. Aristotile insegna che non è coraggioso chi teme ogni cosa nè quegli che le paure non misura. Senza la prudenza ed il consiglio non avvi bravura. La stessa si può accrescere e mantenere nel popolo con la pubblica instruzione (1), con lo esercizio alla scherma alla caccia al nuoto alla navigazione, affrontando i marosi e le tempeste. Così generalmente ammaestrati, tranne il profitto che se ne conseguirà nel bisogno, acquisteranno il vero coraggio, impareranno a misurar meglio i pericoli e diverran magnanimi.

Or non mi sfugge la riflessione che non è agevol cosa superare un inveterato costume

*Tanto è il valor di una prescritta usanza*

o vincere la comune opinione, confermata dal

---

(1) Le scuole stabilite in tutto il Regno dovrebbero esser regolate in modo che le più utili cognizioni sieno egualmente diffuse senza escluderne le basse classi; ed i libri per lo insegnamento sien gli stessi per tutti a fine di rimuovere tante perniciose quistioni, cagione nella bella Italia della diversità di opinioni e di partiti.

pesante corso de' secoli. Buono si è che non si rifugge più ai Duelli di cui nel medio evo facevasi uso (1) come prova giuridica, che chiamavasi *judicium Dei, ensis placitum.* Non più si battono quattro, dieci, venti contra egual numero. Non più son onorati dalla presenza dei Sovrani, delle dame e de' popoli. Non più la Religione impiega i suoi solenni riti a preparare i duellanti ed a benedire le armi.

Sebbene lo enunciato pregiudizio sia stato rettificato dal progresso delle scienze e della Religione; nondimanco ne è rimasto un avanzo., *il Duello cavalleresco* : e per maggior disavventura à profondato le sue radici tra popoli i più civilizzati ai quali spezialmente aggrada pagare sì luttuoso tributo. Dal che debbesi inferire di concorrere de' potenti motivi, la cui cognizione

(1) Contavansi tre specie di Duelli. Una era in materia civile. *Leg. Saxon. tit. 16.*

L'altra avveniva in seguito di accusa capitale. *Leg. Frisionum tit. 11 lib. 3.*

La terza appellavasi Disfida o Duello cavalleresco. *Sciernhoof de jure suconum et Gothorum vetusto; cap. 6.*

potrà servirci di guida sul proposito, massime per essere sostenuti da una lunga serie di anni e dall'autorità di celebri giureconsulti e politici, degni di riverenza, su la quale debbonsi soffermare i passi. Spesso avviene che per effetto di poca ponderazione s'ignoran delle cose le più semplici per non arrestarsi ad osservare ciò che accade cotidianamente sotto gli occhi, ed a dubitare di quel che non si comprende.

Avvezzo per molto tempo allo esercizio di giudice di Gran Corte criminale, la sperienza mi à insegnato a considerare gli uomini quali sono (1). Avvi alcune azioni che oltraggian solo e non opprimono. Non essendo prevedute dalla legge, non si può ricorrere alla protezione di lei. Alcuni smodati sguardi, per grazia di esempio, o affettati gesti e che so altro esprimon del profondo disprezzo, assai maggiore di qualunque ingiuria reale o verbale, e più di quello che dir potrebbe un elegante satirico. In simil rincontro non suole offrirsi altro equivalente per vendicarsi delle of-

(1) Spetta al filosofo considerarli quali esser debbono.

fese se non che di prevalersi della propria forza per porre nello stesso livello colui che ebbe la insolenza di oltraggiare. Non essendo possibile d' invocare la protezione della legge come nello assassinio nel furto nella falsità e nelle altre offese alle quali per general consentimento non si attacca alcuna importanza ; l'oltraggiato vien sospinto al Duello per effetto di quel geloso sentimento nell'uomo ingenito di non esser deriso a fine di mostrare che non si teme l' oltraggiante nè tampoco si paventa la morte.

Se è dispiacevole la esistenza di alcuni mali sì fisici come morali che la catena fatale degli avvenimenti dell'Universo seco mena ; tuttavolta la Provvidenza suol prevalersene per disviare degli altri più gravi. Le tempeste i fulmini gli oragani i tremuoti se nuocono, purifican però l'atmosfera, equilibran lo elettrico, rinvigoriscon la Natura. I veleni se cagionano la morte , guariscon pure delle ostinate malattie. Le guerre la furfanteria le oppressioni le calamità se rattristan , valgono ancora a prevenire de' mali maggiori o a far viemeglio rilucere la virtù.

Intanto malgrado le suddivisate considerazioni opiniamo che il privato non possa da se stesso determinarsi ad una detestabil pugna che è in manifesta opposizione colla pubblica forza (1). Il più fermo appoggio della società civile è l'Autorità suprema, rivestita del poter legislativo ed esecutivo. Ella riunendo tutte le forze dello Stato, è la sola che à il dritto di disporne, sia per impedire ogni violenza tra cittadini, sia per respingere di fuori i nemici della patria. Col Duello mettonsi i particolari nel possesso di questa forza consacrata allo Stato, e collocasi nelle

(1) Se per imperiose circostanze si dovesse ricorrere al Duello potrà permettersi nel solo caso di evitare un male maggiore dietro la dimanda dello sfidatore o del disfidato da farsi all'Autorità competente. *Non sunt prohibita duella, quae publica auctoritate fiunt. Bibliot. L. Ferraris. tom. III. pag.* 90.

Federico Guglielmo Re di Prussia coll'Editto del 1713. prese lo spediente di dichiarare che se i suoi ufiziali in paesi forestieri fosser oltraggiati, provocati o costretti a battersi, allora il Duello passerebbe per semplice incontro; bene inteso che, seguendo qualche omicidio, sarebbesi proceduto contro essi secondo la disposizione del dritto comune.

loro mani il ferro per portare nel seno della pace una continua guerra. Fa stupore come i Governi possan soffrire la usurpazione del più prezioso dritto che arrogansi i duellisti di giudicare ed insiememente eseguire da se medesimi il giudizio in un caso ove trattasi della vita.

Essendo adunque il Duello un de' più enormi mali, è di assoluta necessità proibirsi. Il timor della pena è un potente ostacolo, senza di cui non vale qualunque mezzo preventivo. La dolcezza non è stata mai sufficiente a mettere le genti a ragione; e nè la malvagità si fa vincere o guadagnare dai benefizi. Se il passaggio del tempo, lo avanzamento delle scienze, i progressi della civiltà non son riusciti a sradicarlo; maggiormente diviene importante la promulgazione di una opportuna legge sulla quale oso esporre la mia opinione per quantó la tenuità de' miei talenti può permettermi, e che sottometto al giudizio di chi sa più di me, e di chi à nelle mani la pubblica autorità.

1.

Se la disfida non sia accettata il disfidante sarà punito con la pena di relegazione (1).

2.

Accettandosi la disfida, e non seguendo il Duello per volontà di ambe le parti; queste saran punite col secondo al terzo grado di prigionia (2).

3.

Se dietro l'accettazione della disfida non avrà luogo il Duello per volontà di una delle parti, quella repugnante sarà punita colla pena enunciata nello articolo primo.

---

(1) Debbonsi considerare nel Duello due cose; 1.° la uccisione le ferite o contusioni; 2.° lo attentato contra la legge, il quale si commette subito che si propone e semplicemente si accetta, quantunque il combattimento non si effettuisca.

(2) Il ritorno dallo errore è una circostanza la quale debb' esser presa in considerazione. Il che sarà un efficace motivo a far recedere dalla determinazione di eseguire il Duello.

4.

Se il Duello seguirà e niuna ferita o contusione ne derivi, i duellanti saran puniti con la relegazione.

5.

Le uccisioni le ferite e le percosse che risulteran dal Duello entreranno nella classe degli omicidi delle ferite e delle percosse prevedute dal Codice delle leggi penali. E nel complesso delle circostanze prenderanno il carattere di premeditate di semplicemente volontarie o scusabili (1).

---

(1) Qualora il Duello non sia lo effetto dello empito tal che la ragione poteva esser nel suo impero, sarà premeditato. Nell'uomo è naturale la beneficenza e la pietà. Per il che non può nè debb'essere per lungo tempo in collera. Qualunque veemente passione, giusta che fosse, debbe avere un termine. Il passaggio di dodici ore, e spezialmente se sia interceduta la notte (in cui il sonno vale asssai ad estinguere l'agitazione) è sufficiente a far ritornare la calma e la riflessione.

6.

Se il Duello avvenisse per motivo di attuale necessità della difesa di se stesso o altrui, le azioni che ne deriveranno potran divenire non imputabili.

7.

L'omicidio semplice, commesso in Duello dallo autore della disfida il quale abbia provocato eziandio l'altercazione che diè luogo al Duello, sarà punito colla pena di morte.

8.

Se non costi chi sia stato lo autore della disfida, l'omicidio semplice, commesso da colui che diede occasione al Duello, sarà punito col quarto grado de' ferri.

9.

Non costando chi abbia provocato l'altercazione che à dato motivo al Duello, l'omicidio semplice, commesso dallo autore della disfida, sarà punito con la pena enunciata nel precedente articolo.

10.

Se non sia noto nè lo sfidante nè chi abbia dato occasione al Duello, l'omicidio sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

11.

Qualora l'omicidio semplice sia stato commesso dal disfidato che abbia dato occasione al Duello, sarà punito col quarto grado de' ferri.

12.

Se lo autore della disfida sia ignoto, e l'uccisore sia stato provocato nell' altercazione che à dato luogo al Duello, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

13.

Se l'omicidio semplice sia stato commesso dal disfidato il quale fu provocato nell' altercazione, che diè luogo al Duello, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

14.

Accadendo l'omicidio semplice in persona dello sfidato che provocò l'altercazione, la quale diede motivo al Duello, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri (1).

15.

Quando l'omicidio commesso in Duello sia scusabile, verrà punito in conformità del Codice delle leggi penali (2).

16.

Se niuno dei duellanti resti estinto ad ambidue sarà inflitta la pena secondo le qualità del-

(1) Si suole contemplare solamente il caso del provocato. È desiderabile che non si ommetta quello del provocatore.

(2) Se derivi da una giusta provocazione, se sia misto di volontà e di violenza, se sia garentito da quelle circostanze che la legge riconosce per iscusanti, avrà i caratteri di scusabile. Mi astengo di dare un preciso dettaglio, perchè ne ristringerebbe la direzione e somministrerebbe argomenti di abusarne nelle occasioni.

le azioni che ne risulteranno e giusta il complesso delle circostanze (1).

17.

L' omicidio commesso in Duello, eseguito con premeditazione, sarà punito con la morte.

18.

Si avrà pure come premeditato se per nessuna o per leggieri o per ingiusta cagione sia stata la disfida (2).

19.

I secondi ovvero i testimoni saran puniti come complici con le stesse pene fulminate pei duellanti.

---

(1) Abbiam osservato di sopra che siccome possono esservi dei Duelli semplicemente volontari, con premiditazione reciproca, con premeditazione unilaterale, inopinati ec., così per uno potrà esser premeditato, e per l' altro semplicemente volontario o scusabile.

(2) Dappoichè i Duelli per lo più accadon precedente accordo, così gli omicidi le ferite o le contusioni sono a rigore premeditati.

20.

Tanto lo autore della disfida quanto quegli che accetterà, i patrini ed i testimoni saran privati da qualunque carica o distinzione onorifica, nè saranno ammessi nei teatri e nelle pubbliche feste (1). Questa pena accessoria non avrà luogo per coloro che verran puniti colla prigionia.

21.

I recidivi ed i reiteratori per la semplice disfida o accettazione saran puniti collo ergastolo.

22.

Alla pena di morte e de' ferri potrà aggiugnersi la gogna non più di mezz'ora.

---

(1) In alcuni crimi e particolarmente nel Duello le pene divengono inefficaci se non agiscon nello animo. Il timore di esser escluso dalle cariche e dalle dignità suole produrre molto effetto. La idea di onore e quella della considerazione sono tra loro strettamente legate. La considerazione è attaccata ai titoli ed alle distinzioni.

23.

Alla pena di relegazione de' ferri e della morte si potrà pure aggiugnere un'ammenda di ducati cento fino a duemille in solido in favore del ferito o della famiglia del defunto (1).

---

(1) Nella Prammatica prima e quarta sotto il titolo *de Duello* tra le altre pene era stabilita quella di ducati duemille in solido.

Nei giornali americani si legge che siasi presentato nella legislatura dello Stato della Luigiana un *Bill* in cui si osserva la seguente disposizione :

» In caso di morte in Duello i creditori del defunto avran sul superstite lo stesso diritto che avevan sul loro debitore. Egli sarà pure obbligato a provvedere ai bisogni della famiglia del defunto o al risarcimento dei danni ed interessi in caso di ferite . . . . . . L'asserzione del morente sarà bastevole e legale testimonianza quanto alla cifra e natura de' suoi debiti ».

Alcuni giornalisti di Europa an manifestato una viva gioia per questo nuovo ingegnoso ( come essi dicono ) sistema di legislazione. A me pare che sia inopportuno, irregolare ed ostile ai lumi dello attuale incivilimento. Siccome il Duello ora accader suole per lo puntiglio di onore; così con la progettata legge diverrebbe comune tra la plebaglia. Infelici ricchi! Essi di continuo riceverebbero degli

Egli è giusto che le malvage azioni sien vendicate dalla legge. Quando essa tuona e vedrassi con rigore eseguita senza la speranza di grazia, la pena di uno influirà nel salutar timore di tutti: » *Ut melius ad omnes, poena ad paucos perveniret* (1). Facilmente l'erronee massime vengon seguite se non sono contraddette. Il Legislatore solo può meglio rettificarle. Egli sola-

---

*appelli* dai meschini oppressi da' debiti. Se costoro sopravvivano non potranno essere obbligati a pagare nulla sì per la impotenza e sì perchè il defunto non aveva debiti. Se muoiano resteran le loro famiglie agiate a danno del ricco superstite. Di qui è che il divisato ingegnoso sistema non colpisce nè i poveri nè i duellanti che non an debiti. In vece di reprimere sarebbe un incitamento ai Duelli ed alle frodi. In conseguenza non possonsi sperare dal medesimo quelli effetti tanto desiderati.

Oltre a ciò converrà alla legge di acconsentire al Duello a patto che col sagrifizio della vita si faccia ancora quello della borsa? Non sarà mai lecito autorizzare il più detestabil crime per cagione di denaro.

Crediam superfluo di fermarci su gli altri particolari del surriferito ingegnoso sistema perchè sono evidentemente contrari ai princìpi della Legislazione penale.

(1) *Tullius.*

mente potrà distruggere lo edificio incantato delle chimere. Allora sarà utile di rammentare quanto si è di sopra esposto contra i falsi lampi di onore, di uso, di bravura ec. Allora il sentimento morale riprendendo tra noi tutta la forza; e la fermezza sociale non permettendo di abbandonarsi a folli speranze, la manìa del Duello cadrà da se stessa.

Non abbiam obbliato che malgrado gli Anatemi gli Editti le Ordinanze le Prammatiche e tutte le leggi emanate in diverse epoche ed in vari paesi oltre i mari, di là i monti ed in Italia, il Duello non è cessato. Donde vuolsi da alcuni trarre argomento che la legge quando non è obbedita vale meglio se tacerà.

Se il suddetto argomento avesse luogo dovrebbe valere egualmente per gli altri reati. *Contrariorum eadem est ratio.* Sono antichissime le leggi: » *Non occides:* » *Non moechaberis:* » *Non furtum facies ec.* Non ostante il decorso di migliaia di anni si uccide, si ruba e commettesi ogni sorta di eccessi. Qualora la progettata legge venisse trasgredita non sarà un fenomeno nuovo. Ella andrebbe soggetta alle stesse fasi delle

altre. Reca meraviglia che solo per la medesima tanto si teme di non essere obbedita mentre nessun romore si mena per la trasgressione delle leggi relative agli altri diversi reati.

Le cagioni che forse per lo passato contribuirono alla inobbedienza delle sanzioni penali sul Duello, onde andarono in disuso, non debbonsi porre in obblio: e maggiormente perchè le pene mal fondate non sono le migliori per arrestare i reati (1). Mentre in questo Regno era minacciata la morte per alcuni reati di poco momento; vale a dire per gli asportatori di archibnsi; per gli estrattori di grano, delle monete di argento; pei panettieri sforniti di matricole ec; tali leggi furon dimenticate prima di esser pubblicate. Lo stesso avvenne in Francia per cento quindici delitti circa colpiti

(1) Con la Prammatica prima *de Duello* (che poi fu corretta dalla quarta sotto lo stesso titolo) era fulminata la pena di morte per la sola disfida ed accettazione, sebbene non seguisse il Duello.

In Francia da Luigi XIV. nello Editto del 1679. venne stabilita la pena di morte subito che fosse seguito il Duello, quantunque non avvenisse nè uccisione nè ferita.

di morte, che ora son correzionalmente puniti. Le pene producon lo effetto allor che son proporzionate alla qualità combinata col grado, donde la misura delle medesime depende.

Quanto la enunciata esperienza debb' esser di lezione altrettanto importa ai Reggitori de' popoli debellare la summentovata epidemia che in ogni anno fa della strage in Europa assai più di una guerra. Si corre là sulle sponde del Gange a diffonder de' lumi per abbattere la superstizione che quivi regna di gettarsi spontaneamente le donne nel fuoco alla morte de' loro mariti; e non si à poi l'avvertenza di svellere nel proprio paese lo abbominevol pregiudizio di scambievolmente uccidersi precedente convenzione. Distinguere le festuche su gli occhi altrui, e non vedere la trave su gli occhi propri è un gran difetto. Egli è molto biasimevole, riflette lo egregio Lallebasque (1), di non profittare abbastanza de' propri lumi.

---

(1) *Introduzione alla Filosofia naturale del pensiero pag.* 113.

Ma tosto che accadan delle uccisioni delle ferite o delle pugne, incumbe alla giustizia d'inquisire. Quando non s'inquisisce, non si condanna e non si assolve, riman delusa la pubblica aspettazione. Ecco uno incentivo per gl'insolenti. E poichè la insolenza, principal cagione de' Duelli, non vada impunita, fa d'uopo gastigare ogni sorta di oltraggio e di offesa (1). Nelle antiche Repubbliche, scrisse Aristotile ne' suoi libri politici, derivarono i Duelli dal perchè non avevan leggi da punire le offese nè d'ammendare i torti privati.

Le pene sono inevitabili pei reati. Sebbene tutto quello che è biasimevole non possa punirsi; potrà però disporsi che ogni cattivo portamento riesca noccevole allo autore (2). Ciò co-

(1) Puffendorfio dice che quando vuolsi proibire il Duello si debbon pure stabilire delle pene rigorose contro quelli che o con azioni o con parole faran qualunque oltraggio. *Lib. II. cap. V. §. 12.*

(2) Quanto sia grave il non impedire le occasioni nocive, rimetto ai Teologi morali lo esame di siffatta quistione. Per lo più i mezzi preventivi del Duello sogliono essere

stituisce il miglior sostegno della morale, la cui instruzione è tutta intera negli atti del Legislatore atteso il gran potere di accrescere o diminuire il numero delle occasioni che agli uomini si presentan di scambievolmente nuocersi. Abbattere la furfanteria di ogni specie e renderla difficile è una delle principali basi della Legislazione. Quindi essenzialmente è necessario che l'azione penale pei delitti non dependa dalla in-

nelle mani del legislatore. Questi spezialmente dovrebbe rivolgere l'attenzione sullo esercito affinchè si legga un catechismo tutto differente da quello che su tal particolare è in moda. Tra le altre massime si rammenti che il principal dovere di un militare è la subordinazione, di non andar facilmente in collera, e nel caso di offesa o disfida s'imiti Pulfio e Varano. Consalvo, soprannominato il Gran Capitano, applaudivasi per non aver mai tirato nel corso della sua vita la spada se non per la difesa del suo Sovrano.

S'insinuerà agli Scrittori di rinomanza di attaccare il Duello con le armi della ragione e di metterlo in ridicolo ne'romanzi nelle opere burlesche nelle commèdie, dandosi de'premi alle buone produzioni.

Si raccomanderà pure al bel sesso cui dalla natura vien conceduto il pregio di formare il costume, perchè si ponga in disprezzo il Duello.

stanza della parte privata. Appena commesso un reato, la legge che è impassibile e nè soffre alterazione, immantanente prender dee vigore col garentire la società dalla perfidia del reo (1). Una ingiustizia fatta al minimo de'cittadini, giusta lo insegnamento di Solone, debb'essere stimata come propria di tutta la società. L'offeso non può privare la stessa di un esempio ed il Sovrano di un dritto che a lui solo appartiene. Egli altro diritto non à che di transigere pei propi danni ed interessi e non mai per la società.

Lo spettacolo di un colpevole che gode in pace il frutto delle sue scelleraggini sotto la protezione della taciturna ombra delle leggi da lui trasgredite, è un'esca pei perversi, un oggetto di dolore per la gente dabbene, uno insulto al pubblico, alla giustizia. Il malfattore quando non vien punito trova un eccitamento nel vantaggio del reato (2). Non si correrebbe

(1) Socrate interrogato quale città fosse ottima, rispose: *Quae ex lege vivit, et injustos punit.*

(2) *Maxima illecebra peccandi, impunitatis spes.* Tull. orat. pro Milone.

sicuramente al Duello se quegli che non riman estinto fosse strascinato con ignominioso apparato allo stesso suolo (1), dove lo infelice rivale spirò; e quivi sul patibolo insiem coi patrini si sospendesse (2).

Difficilmente si delinque quando vedesi la impossibilità di scansare la pena. Lasciandosi l'anzidetta facoltà all'offeso, questi o per timore o per motivi di convenienza non fa instanza o pur desiste. Restando il delinquente impunito, diffondesi semprepiù il veleno della corruzione. Senza dubbio non si retrocede da quei primi disavventurosi andamenti senza il salutare avvertimento del gastigo. La fermezza di chi regola i destini de' suoi sudditi dee loro inspirare che qualunque oltraggio porterà inevitabilmente

(1) Quando al misfatto si dovesse infliggere la pena di morte.

(2) Sarebbe desiderevole che di simile spettacolo si formasse un quadro dove si rappresentasse ancora il deplorabile stato delle rispettive famiglie de' condannati alla morte e dello estinto, lo allarme cagionato al pubblico ed il giusto sdegno suscitato nello animo del Sovrano direttamente offeso.

la pena ; e che la esecuzione delle leggi sarà completa, rapida ed inalterabile. Il rigore (purchè sia giusto) è la malleveria la più propria a garantire la osservanza di esse. *Salutaris severitas est, quae vicit inanem spem clementiae* (1).

Già mi avvedo, egregi Colleghi, che arrecherei del tedio se ulteriormente v'intertenessi. Sarà finalmente per me oltremodo soddisfacente se questo mio tenue lavoro apportasse qualche vantaggio alla società. Si è in grazia di ciò che mi son dato la premura di esporre al criterio altrui le presenti osservazioni, riprotestando : *Nos et refellere sine pertinacia, et refelli sine iracundia parati sumus.*

FINE.

(1) *Tullius orat. pro Milone.*

